

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI

(ART. 45 c.2 D.I. 129/2018)

Approvato dal C.I con delibera n .36 del 30 giugno 2021

Premessa

Il presente Regolamento intende disciplinare il conferimento di incarichi/contratti al personale interno o esterno all'istituzione scolastica, dipendente della P.A. o estraneo alla P.A.

Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano triennale dell'Offerta Formativa e per individuare particolari figure professionali e/o di sistema, qualora non fossero reperibili

risorse interne in grado di dare una risposta adeguata ai bisogni formativi e/o aspecifiche disposizioni normative.

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sono disciplinati dal D.lgs. n.165/2001, art.7 comma 6.

Finalità e ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- realizzare particolari progetti didattici;
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento;
- reperire specifiche figure professionali e/o di sistema.

Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col POF triennale;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente paragrafo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate;
- rispondenti a specifiche norme di legge.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Criteri generali

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione sulla base dei requisiti precisati nel bando;

2

- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli verificabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione

con personale esperto in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi degli artt. 35 e 57, CCNL 29.11.2007.

ART. 1 - Normativa di riferimento

D.I. 129/2018, art. 45 c.2 e art. 43;

Legge 133/2008, art. 46;

D.Lgs. 165/2001, art. 7 c. 6;

Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

D.P.R. 275/1999, art. 7;

T.U. D. Lgs 297/1994 art. 10.

ART. 2 – Requisiti professionali

Accertata concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola, nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (anche universitaria) in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione (universitaria) in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel P.t.O.F., per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore;
- eventuali collaborazioni precedenti.

Gli esperti dovranno essere, comunque, in possesso di particolare e comprovata specializzazione (anche non universitaria).

L'esperienza maturata dovrà essere dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dal Dirigente Scolastico e/o dalla commissione individuata per la scelta.

I requisiti di accesso saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

ART. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

Il Dirigente, sulla base del Piano triennale dell'Offerta Formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione del sito web (Albo on Line – Pubblicità Legale) - e con qualunque altra forma di pubblicità ritenuta idonea.

Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato :

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo previsto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal

Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

ART. 4 - Criteri di scelta e procedure per i contratti

L'ordine di priorità per l'assegnazione dell'incarico è la seguente:

- personale interno alla scuola;
- personale appartenente ad altra amministrazione pubblica, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165;
- personale esterno.

Durante la fase di selezione dell'esperto, l'Istituto si impegna:

- ad assicurare la trasparenza nelle procedure di selezione;
- a valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli verificabili;
- a scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- fra più opzioni, a valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai degli artt. 35 e 57, CCNL comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/2007.

Nel caso in cui, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

Il Dirigente conferisce l'incarico, tramite nomine o contratti scritti, ad esperti scegliendo in base ai seguenti criteri generali:

A - criteri generali

- l'offerta deve essere supportata da un curriculum attestante:
 - a. i titoli di studio e le specializzazioni;
 - b. le esperienze lavorative nel settore;
 - c. pubblicazioni, master e stage svolti (documentabili) sempre nel settore;
- l'eventuale pregressa esperienza nella scuola;

La scelta dell'esperto sarà operata dal Dirigente Scolastico e/o da apposita commissione che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni saranno debitamente motivate ed insindacabili.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata all' Albo on Line

– Pubblicità Legale - dell'Istituzione scolastica.

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e n. 675/1996, D.Lvo 33/2013 e ss.mm.ii.

La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che, solo per le

collaborazioni meramente occasionali - che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto intuitu personae che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili - non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

ART. 5 - Requisiti ed Individuazione degli esperti

Gli esperti cui conferire i contratti/incarichi sono selezionati dal Dirigente scolastico

e/o da apposita commissione mediante valutazione comparativa dei curricula (in formato europeo o su format predisposto dall'Istituzione), sulla base di valutazione dei titoli .

Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo.

La Commissione eventualmente incaricata della valutazione sarà formata: dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal referente del Progetto o Attività da realizzare e dall'assistente amministrativo /Dsga referente dei progetti.

Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: D.S.G.A., docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività, ecc.).

ART. 6 - Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
2. definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori.

In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

ART. 7 - Stipula dell'incarico/contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula dell'incarico/contratto.

Nell'incarico/contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo della ritenuta d'acconto o al

netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo

previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico

dell'amministrazione. In base alla tipologia di prestazione, il compenso al

personale interno, indicato nell'incarico, sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, se previste dalla normativa vigente per il tipo di prestazione, e dalla ritenuta IRPEF nella percentuale dichiarata nella scheda esperto;

- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Per i titolari degli incarichi/contratti deve essere previsto l'obbligo di:

- svolgere l'incarico secondo il calendario concordato con la scuola;
- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
- documentare l'attività svolta;
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente al Regolamento Europeo 2016/679, al D.Lvo n. 101/2018 e al D.Lvo n. 196/2003.

La prestazione deve essere di natura temporanea e non può avere durata superiore all'anno scolastico.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni libero professionali, di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.

ART. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di

appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

- Personale interno alla pubblica amministrazione

Tipologia Importo orario

Attività di insegnamento fino ad un massimo di € 35,00

Attività di non insegnamento fino ad un massimo di € 17,50

per il personale ATA da rapportare al profilo di appartenenza

Formazione e Aggiornamento - D. l. n. 326 del 12/10/1995

Tipologia Importo orario

Direzione, organizzazione e controllo fino ad un massimo di € 41,32 giornalieri;

Docenza, Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio fino ad un massimo di € 41,32 orari;

fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari;

Assistenza tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro fino ad un massimo di € 25,82 orari.

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto

presuppongano professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario, fissato per particolari attività ed impegno professionale richiesto fino ad un massimo di:

- € 120,00 orari per docenza specialistica per alunni;
- € 150,00 orari per formazione/aggiornamento da parte di docenti universitari per il personale in servizio.

Nell'incarico assegnato può essere previsto anche il rimborso delle spese di viaggio

e/o di alloggio fino ad un massimo di euro 500,00, debitamente documentato.

Di norma, il Dirigente scolastico valuterà più offerte anche considerando quelle in continuità e già collaudate.

ART. 10 - Valutazione della prestazione

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

ART. 11 - Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- per le quali sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- per le quali sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

ART. 12 – Accordi e convenzioni

In applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 275/1999, il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere appositi accordi, convenzioni con enti e associazioni culturali, sportive, ricreative, onlus e di volontariato, finalizzati alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi collegiali e previsti dal P.t.O.F. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola, di norma, non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

ART. 13 – Modifiche

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal

Consiglio d'Istituto con apposita delibera.

ART. 14 – Pubblicità

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" (Albo on Line) e nella sezione "Disposizioni Generali" (Amministrazione Trasparente).

Dirigente Scolastico